

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'

Oggetto: L.R. 03 giugno 2020, n. 20 - DGR n. n. 749 del 15/06/2020 concessione di contributi a fondo perduto a titolo di indennità una tantum a sostegno del mancato guadagno, a favore delle aziende editoriali dell'informazione aventi sede e operanti nel territorio della regione Marche e a favore dei giornalisti iscritti all'Ordine nazionale e operanti nelle Marche non dipendenti, non titolari di pensione, non sotto tutela di ammortizzatori sociali, con reddito lordo annuo uguale o inferiore a euro 13.000, che hanno subito danni dall'emergenza Covid-19 - Approvazione Modalità operative di attuazione e domande accesso ai contributi.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 concernente "Bilancio di previsione 2020/2022 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1677 del 30/12/2019 e successive modifiche e integrazioni concernente "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1678 del 30/12/2019 e successive modifiche e integrazioni concernente "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli";

VISTA la legge regionale 03 giugno 2020, n. 20 "Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 per la ripartenza delle Marche".

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 749 del 15 giugno 2020 "Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19" – L.R.03 giugno 2020, n. 20"

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.



DECRETA

- di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 749 del 15/06/2020 le modalità operative di attuazione (allegato 1) e il relativo istanza di accesso sotto forma di autocertificazione on line (allegati 2 e 3) , per la concessione di contributi a fondo perduto a titolo di indennità una tantum a sostegno del mancato guadagno, a favore delle aziende editoriali dell'informazione aventi sede e operanti nel territorio della regione Marche e a favore dei giornalisti iscritti all'Ordine nazionale e operanti nelle Marche non dipendenti, non titolari di pensione, non sotto tutela di ammortizzatori sociali, con reddito annuo lordo uguale o inferiore a euro 13.000,che hanno subito danni dall'emergenza Covid-19; gli allegati al presente decreto ne fanno parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che l'onere complessivo derivante dall'esecuzione del presente atto è pari ad euro 514.600,00, spese correnti, capitolo 2010110099 "Misure per il rilancio economico da emergenza Covid - contributi aziende editoriali dell'informazione e giornalisti", bilancio 2020–2022, annualità 2020.
- di provvedere con successivi atti all'individuazione dei soggetti beneficiari, all'impegno e alla liquidazione delle risorse di cui al precedente punto;
- di assumere le prenotazioni di impegno per l'importo complessivo euro 514.600,00, spese correnti, capitolo 2010110099 "Misure per il rilancio economico da emergenza Covid - contributi aziende editoriali dell'informazione e giornalisti", bilancio 2020–2022, annualità 2020.
- trattasi di risorse vincolate, rese disponibili dall'art. 2 della L.R. n.20 del 03 giugno 2020, coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i."
- di pubblicare il presente decreto per estratto sul BUR Marche e sul sito www.regione.marche.it – sezione bandi.
- Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott.ssa Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 recante "stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di



contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;

Legge n. 27 del 29.4.2020 di conversione con modifiche del citato Decreto Legge n.18/2020, pubblicata nella G.U. Nr 110 supplemento 16;

DPCM del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;

Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del Decreto Legge 16



maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 7 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (De Minimis);

D.lgs. n.159/2011 "Codice antimafia", in particolare l'art. 83, comma 3, punto 5) che dispone che la documentazione antimafia (comunicazione o informativa) non deve essere acquisita per provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 Euro;

Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e delle sue modifiche (C (2020) 2215) e C(2020) 3156 adottate rispettivamente il 3 aprile 2020 e l'8 maggio 2020 concernente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" attraverso la quale la Commissione definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese; la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che i danni causati dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI;

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare:

- l'art. 53 che prevede una deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese prevedendo che tali, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati;
- l'art. 61 comma 7 prevede che non devono in ogni caso essere superate le soglie massime per beneficiario di € 800.000,00 calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli;



- l'art. 264 del DL 34/2020, che consente esplicitamente di operare attraverso le autocertificazioni + controlli a campione.

Legge regionale 03 giugno 2020, n. 20, pubblicata nel Burm n. 47 del 04 Giugno 2020;

DGR n. 749 del 15/07/2020.

Motivazione

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

In Italia e nella regione Marche tutte le attività di informazione giornalistica si sono trovate ad affrontare, durante il periodo dell'emergenza, un impegno maggiore in termini di lavoro, in considerazione della mission propria del settore in oggetto, che trova nella corretta comunicazione dell'emergenza uno dei doveri fondamentali della categoria giornalistica, ai sensi della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 e del Testo unico dei doveri del giornalista approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine nella riunione del 27 gennaio 2016.

Le attività di informazione giornalistica hanno però subito perdite dovute essenzialmente a tre fattori principali: necessità (in alcuni casi) di impegno di maggiore personale e di assunzione delle necessarie misure sanitarie per il contenimento del contagio; consistenti cali degli introiti pubblicitari in seguito alla chiusura per lock down della maggior parte delle attività economiche; contrazione delle vendite, limitatamente al settore carta stampata.

Per fronteggiare la crisi sono state adottate diverse misure sia al livello dell'Unione europea sia al livello degli Stati membri. Sul versante socio-economico i provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardano principalmente le seguenti tipologie di intervento: sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie; protezione dei posti di lavoro; dilazioni e proroghe delle scadenze finanziarie, tributarie e contributive o relative ai canoni di affitto; mantenimento o reintegro della liquidità delle imprese, soprattutto mediante la concessione della garanzia statale sulle operazioni di finanziamento del sistema bancario.

Le misure varate dal Governo italiano per fronteggiare le conseguenze sanitarie, sociali ed economiche della crisi da COVID-19 sono principalmente contenute in una serie di decreti legge emanati a partire dal febbraio 2020: n. 6 del 23 febbraio, n. 9 del 2 marzo, n. 11 dell'8 marzo, n. 14 del 9 marzo, n. 18 del 17 marzo, n. 22 dell'8 aprile e n. 23 dell'8 aprile. In particolare i decreti legge n. 6, 11, 14 e 22 hanno riguardato gli ambiti di protezione civile, giudiziario, sanitario e scolastico dell'emergenza da COVID-19, mentre gli aspetti economici, fiscali e finanziari sono stati affrontati dai decreti legge n. 9, n. 18 e n. 23.

In virtù delle previsioni normative dettate dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto "Cura Italia" ed alle modifiche introdotte in sede di conversione in legge da parte del Parlamento, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 109, le Regioni sono autorizzate, in sede di



approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, a sostituire il vincolo originario di quote dell'avanzo vincolato che rispettano determinate condizioni con il vincolo di destinazione ad interventi per fronteggiare l'emergenza.

Pertanto la Regione Marche, anche in attuazione delle suddette previsioni normative, con la L.R. 20 del 5 giugno 2020, integra le misure già adottate a livello nazionale, con una manovra straordinaria e corposa, che, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 109 del decreto legge 18/2020 convertito con legge 27/2020, destina risorse al finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica.

La concessione di tali contributi avviene ai sensi e nel rispetto delle disposizioni indicate nel Temporary Framework approvato dalla Commissione Europea (Comunicazioni C (2020) 1863 del 19/3/2020 e 2020/C 112/01 del 4/4/2020 e s.m.i), nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nella decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21/5/2020 che ha autorizzato le misure contenute negli articoli dal 53 al 63 del DL 34/2020.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di sostenere la ripresa delle attività economiche appartenenti ai settori economici previsti dalla Commissione europea ed è finalizzato ad ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che i danni causati dalla pandemia di COVID-19 non ne compromettano la loro redditività. I destinatari del contributo sono le imprese che al 31/12/2019 non erano in difficoltà.

La regolamentazione dell'aiuto di Stato è determinato dal Quadro comunitario temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, così come recepite dall'ordinamento italiano nel DL n.34/2020 agli articoli dal 53 al 65.

Al fine di procedere con estrema celerità nell'assegnare ed erogare le risorse sul territorio la Regione opta per l'utilizzo delle modalità semplificate offerte dall'art. 264 del DL n. 34/020 che determina una liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19.

In particolare tale norma dispone che l'erogazione di benefici economici comunquedenominati, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Inoltre il medesimo articolo al comma 2 prevede che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.



E' comunque possibile cumulare l'aiuto di cui al presente bando con altre forme di aiuto pubblico, diretto ed indiretto, assegnate dalla Regione Marche e da enti diversi dalla Regione Marche, fino a concorrenza della soglia prevista.

La giunta regionale con la DGR n. 794 del 15/06/2020 ha stabilito che il suddetto fondo per l'emergenza sia ripartito in due distinte misure attuative che per il settore dell'editoria dell'informazione giornalistica sono:

- 1) contributo a fondo perduto a favore delle aziende editoriali dell'informazione aventi sede e operanti nel territorio della regione Marche;
- 2) contributo a fondo perduto a favore dei giornalisti iscritti all'Ordine nazionale e operanti nelle Marche non dipendenti, non titolari di pensione, non sotto tutela di ammortizzatori sociali, con reddito annuo lordo uguale o inferiore a euro 13.000.

Per i suddetti beneficiari viene concesso il contributo sulla base di autocertificazione da sottoscrivere su piattaforma informatica dedicata della Regione Marche.

Rientrano nelle misure di cui all'oggetto le seguenti categorie:

- aziende aventi sede operativa nella regione Marche ed aventi alle proprie dipendenze, con compiti di informazione giornalistica, esclusivamente personale iscritto all'Ordine nazionale dei giornalisti e, nella fattispecie:
 - le agenzie di stampa
 - i quotidiani cartacei
 - la stampa periodica
 - le aziende con testate giornalistiche televisive
 - le aziende con testate giornalistiche radiofoniche
 - le aziende con testate giornalistiche web
- i giornalisti iscritti all'ordine nazionale e operanti nelle Marche non dipendenti, non titolari di pensione, non sotto tutela di ammortizzatori sociali, con reddito lordo annuo uguale o inferiore a euro 13.000.

L'onere finanziario per l'attuazione del presente atto è pari ad € 514.600,00 e fa carico al capitolo 2010110099 "Misure per il rilancio economico da emergenza Covid - contributi aziende editoriali dell'informazione e giornalisti", bilancio 2020-2022, annualità 2020.

Poiché allo stato attuale il dato certo delle domande di contributo che perverranno è di difficile quantificazione, si dispone, nel caso di avanzo o di carenza di risorse disponibili a seguito della presentazione on line delle domande da parte dei beneficiari, una rimodulazione in diminuzione o in aumento del contributo una tantum da concedere a tutti gli aventi diritto.

Si dispone l'adozione del presente atto.



Il responsabile del procedimento
(Maria Margherita Rinaldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato 1;
- Allegato 2;
- Allegato 3.

